

Circolare mensile 05.08.2020

IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi
APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici• Invio corrispettivi telematici per cessioni di carburante
STRUMENTI OPERATIVI	<ul style="list-style-type: none">• Spese di istruzione non universitarie• Oneri per contributi riscatto anni di laurea e periodi di retribuzione non coperti
SCADENZIARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di agosto 2020• Principali adempimenti mese di settembre 2020

<p>CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 13.07.2020 è possibile trasferire ai locatori il credito d'imposta maturato sui canoni di locazione di marzo, aprile e maggio e avere così uno sconto sull'importo dovuto, mediante la procedura online dell'Agenzia delle Entrate, con la modalità "fai da te". Tale possibilità riguarda il credito d'imposta relativo sia al decreto "Cura Italia" sia al "Decreto Rilancio".
<p>APPROVAZIONE BILANCIO 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 106 L. 27/2020 ha stabilito che, in deroga alle previsioni degli artt. 1364, c. 2 e 2478-bis C.C. o di diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo al 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il termine per il deposito del bilancio resta di 30 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Entro lo stesso termine le Spa, sapa e società consortili sono tenute a presentare l'elenco dei soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del precedente bilancio.
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE CON IMPORTO PROPORZIONALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per accedere ai fondi messi a disposizione per il credito d'imposta per spese di sanificazione, i contribuenti devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, dal 20.07.2020 al 7.09.2020, le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente fino al 31.12.2020. Tuttavia, visto che i fondi sono limitati e molto probabilmente non copriranno tutte le spese, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che indicherà l'importo spettante tramite un calcolo proporzionale, ossia l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile dal beneficiario sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento da emanare entro l'11.09.2020.
<p>PUNIBILE IL TENTATIVO DI REATO DICHIARATIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con il D. Lgs. 75/2020 è stata recepita la Direttiva Ue 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Il provvedimento, in vigore dal 30.07.2020, recepisce una serie di misure per contrastare le condotte ritenute più pericolose e maggiormente in grado di arrecare danni. In particolare, il nuovo c. 1-bis dell'art. 6 D. Lgs. 74/2000 stabilisce che, salvo la configurabilità del delitto di emissione di fatture false, il tentativo è punibile se gli atti preparatori e diretti alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta o infedele sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro Ue e al fine di evadere l'Iva per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
<p>ERRORI NEL CALCOLO DEI VERSAMENTI DI "SALDO E STRALCIO"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In questi giorni stanno arrivando delle comunicazioni, da parte dell'agente della riscossione, ai contribuenti che nel 2019 hanno fruito della definizione agevolata del saldo e stralcio. In particolare, a causa di un mero errore tecnico è stato indicato un importo totale da pagare inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto. La comunicazione contiene in allegato nuovi bollettini in sostituzione di quelli in possesso dei contribuenti.
<p>ACCERTAMENTO INDUTTIVO E PERDITE CONTINUE DI ESERCIZIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Corte di Cassazione ha affermato che non sono sufficienti le continue perdite di esercizio per legittimare l'utilizzo dell'accertamento induttivo puro, poiché tali perdite non sono indice automatico di gravi irregolarità nelle scritture contabile, né di condotta antieconomica.
<p>UTILIZZO DEL CREDITO IVA CON OMESSA DICHIARAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Cassazione ha stabilito che il credito Iva sorto nell'anno in cui è omessa la dichiarazione può essere utilizzato in compensazione se riportato, al più tardi, nella dichiarazione del secondo anno successivo. • La giurisprudenza di legittimità ha confermato la rilevanza della sostanza, ossia dell'esistenza del credito piuttosto che il rispetto delle formalità, atteso che solo così è garantito il principio di neutralità.
<p>DETRAZIONE ACQUISTO IMMOBILI ANTISISMICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibile integrazione del titolo abilitativo con la prevista asseverazione, necessaria per la fruizione del bonus per l'acquisto di immobili antisismici. In particolare, può fruire della detrazione per immobili antisismici collocati nella zona 3 l'acquirente dello stesso che non è in possesso dell'asseverazione rilasciata dal costruttore contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, se quest'ultima è presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto di interventi.
<p>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TRIBUTI LOCALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Istituto di finanza locale dell'Anci (Ifel) ha chiarito che la sospensione dell'attività di accertamento, che impedisce la notifica degli atti impositivi fino alla fine del 2020, non si applica ai tributi locali, ma solo ai tributi erariali. Di conseguenza, enti locali e concessionari possono procedere alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

<p>PROROGA SPLIT PAYMENT FINO AL 30.06.2023</p>	<ul style="list-style-type: none">• Proroga dello split payment al 30.06.2023: lo precisa il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato 3.07.2018, n. 153. Il Consiglio Europeo ha raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione della Commissione COM(2020) 242 final del 22.06.2020.
<p>INCOSTITUZIONALE L'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO AUTOMATICA</p>	<ul style="list-style-type: none">• La Corte Costituzionale anticipa l'incostituzionalità dell'art. 4 D. Lgs. 23/2015 (Jobs act), nell'inciso che quantifica l'indennità per licenziamento individuale in un "importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento" per il calcolo del Tfr.• La decisione ricalca la sentenza della Corte Costituzionale 194/2018, che ritiene incostituzionale l'automatismo nella quantificazione dell'indennità in caso di insussistenza di giusta causa o giustificato motivo.
<p>LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI POST CORONAVIRUS</p>	<ul style="list-style-type: none">• Il decreto "Cura Italia" ha introdotto il divieto di licenziamento, poi prorogato al 17.08.2020. Tuttavia, tale indicazione non è applicabile al personale dirigente. Proprio per tale motivo, le imprese maggiormente in difficoltà a causa del coronavirus potrebbero indirizzare verso tali soggetti le principali operazioni di riduzione dei costi. In particolare, potrebbero essere attuati accordi per la riduzione dei compensi oppure, in ultima analisi, la risoluzione del rapporto per licenziamento economico/oggettivo, ricordandosi di tenere conto del limite delle 5 unità di personale entro un periodo di 120 giorni, per evitare di dover applicare le procedure collettive, vietate in questo periodo.
<p>PROROGA DELLA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI SOSPETTE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha differito al 30.09.2020, a causa dell'emergenza Covid-19, il termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari dei residenti esteri da parte degli intermediari finanziari. Il precedente termine per la comunicazione del 2019 scadeva il 30.06.2020.
<p>COMUNICAZIONE AL MEF PER INCARICO DI SINDACO SUPPLENTE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Il sindaco supplente, a rigore, non esercita attività di revisione legale. L'art. 2401 C.C. stabilisce che il supplente subentri al sindaco effettivo nei soli casi di morte, rinuncia, decadenza del sindaco effettivo e resta in carica fino alla data dell'assemblea che, tempestivamente convocata, è tenuta al reintegro dei componenti del collegio sindacale cessati. L'incarico di sindaco supplente in un collegio sindacale incaricato della revisione legale non è, pertanto, oggetto di comunicazione al Registro, se non nella ipotesi in cui il sindaco subentri in concreto all'effettivo.
<p>NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE SENZA FUNZIONI DI REVISIONE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima la nomina dell'organo di controllo nelle Srl senza l'attribuzione della funzione di revisione, ma solo con compiti di vigilanza di legalità. In questo caso, non è applicabile l'art. 2397 C.C., che richiede che almeno un membro effettivo e uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
<p>TETTO AI DIVIDENDI PER SRL E SPA</p>	<ul style="list-style-type: none">• Le massime 189 e 190 del Consiglio notarile di Milano indicano la portata delle clausole statutarie di Spa o Srl che dispongono un tetto massimo al dividendo oppure l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione, per esempio all'avvenuto conseguimento di un ammontare complessivo di utili.
<p>AUMENTO DI CAPITALE SPA APERTE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Il Decreto Semplificazioni prevede, fino al 31.12.2020, la possibilità per le Spa aperte, ossia emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, di effettuare aumenti di capitale con nuovi conferimenti in natura o crediti con la maggioranza semplice quando in assemblea è rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Le stesse maggioranze semplici potranno essere utilizzate per attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale in una a più fasi.
<p>CAUSA DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none">• L'art. 32 del Decreto Semplificazioni, finalizzato a snellire le procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese, prevede per le società di capitale una causa di scioglimento senza liquidazione nel caso di omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o di mancato compimento di atti di gestione.• Per le società di persone, in assenza di beni immobili, la cancellazione può essere disposta direttamente con decisione del conservatore. È inoltre consentita la modifica dell'atto costitutivo di società di persone con una semplice dichiarazione del receduto iscritta nel Registro delle Imprese.
<p>PROVE D'ORIGINE</p>	<ul style="list-style-type: none">• L'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente rinviato l'entrata in vigore del nuovo processo di rilascio delle prove di origine, che abbandona il precedente sistema dei certificati previdimati in favore dell'attivazione di procedimenti elettronici di controllo preventivi e puntuali. Fino al 31.10.2020 rimarrà invariata l'attuale disciplina.

**APPALTI E RITARDI
LEGATI AL
CORONAVIRUS**

- Il Decreto Semplificazioni ha previsto, tra l'altro, novità per gli appalti legate all'emergenza Covid-19. In particolare, è esclusa, in tutti i casi di applicazione delle misure di contenimento della crisi sanitaria, la responsabilità delle imprese per penali e risarcimenti legati ai ritardi.
- Infatti, se le misure di contenimento impediscono anche solo parzialmente il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione di servizi e forniture, questo costituisce causa di forza maggiore. Inoltre, i maggiori costi legati all'adeguamento alle norme di contenimento dell'emergenza non saranno sopportati dalle imprese, ma riconosciuti a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

È in vigore dal 1.07.2020 il credito d'imposta del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito prepagate, emesse da operatori finanziari. Possono accedere all'agevolazione gli imprenditori e i lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a € 400.000. Il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è riconosciuto sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso consumatori finali dal 1.07.2020. La Banca d'Italia ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori dei servizi di pagamento devono inviare mensilmente per via telematica agli esercenti, per consentire loro la fruizione dell'agevolazione, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte che fruiscono dell'agevolazione. L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1.07.2020, su cui calcolare il credito d'imposta spettante all'esercente.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti	Esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi ai consumatori o utenti persone fisiche.	
	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione e prestatori di servizi di pagamento diversi dai precedenti, che hanno stipulato con l'esercente un accordo di convenzionamento. • Non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali e gli assegni. 	
	Importo	30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi elettronici.	
CREDITO D'IMPOSTA	Requisiti	Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020.	A condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000 .
	Limite	L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti <i>de minimis</i> .	
	Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente in compensazione; - a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. 	
AMBITO DI APPLICAZIONE	Indicazione nel modello Redditi	Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.	
	Irrelevanza fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir. 	
CONTROLLI	Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.		

Invio corrispettivi telematici per cessioni di carburante

L'art. 1, c. 909 L. 205/2017 ha introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. L'Agenzia delle Entrate ha individuato termini graduali per l'adempimento di tale obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. Anche a seguito delle richieste delle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale "COVID-19", l'Agenzia delle Entrate ha uniformato e prorogato al 1.09.2020 i termini di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Resta inalterato il termine di avvio dell'obbligo in argomento al 1.01.2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI¹	Impianti a elevata automazione	Decorre dal 1.01.2018 l'obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica e invio telematico nei tempi e modi fissati per gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione , in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service con sistemi di telerilevazione dei dati e sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante.
	Altri impianti	A partire dal 1.01.2020 gli esercenti gli altri impianti ricadono nell'obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato presso il singolo impianto nel corso del 2018, fermo restando che dal 1.01.2021 l'obbligo avrà portata generale.
	Facoltà	Memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria.
DECORRENZA DELL'OBBLIGO PER IMPIANTI NON AD ELEVATA AUTOMAZIONE	1.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. • Fermo restando che al "fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi Iva che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30.04.2020".
	1.09.2020	Impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 (e fino a 3) milioni di litri .
	1.01.2021	In tutti gli altri casi, compresi gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità fino a 1,5 milioni di litri .
CESSIONI DI ALTRA TIPOLOGIA DI CARBURANTE	Nessun obbligo	Qualora la cessione abbia a oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione , l'obbligo di certificazione - da applicare secondo le regole generali - viene meno.
	Facoltà	I dati relativi ai corrispettivi per cessioni di altri carburanti diversi da benzina e gasolio possono essere trasmessi "in ambiente di prova" dal 3.02.2020 e "in ambiente reale" dal 1.04.2020.

Nota¹

- L'obbligo di emissione della fattura elettronica sussiste solo per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione a favore di soggetti passivi d'imposta.
- Permane la facoltà (obbligo, se richiesta dal cliente) di certificare le cessioni e le prestazioni a favore di consumatori finali tramite fattura (generalmente elettronica tramite SdI, fermi restando gli specifici casi in cui è ammesso il formato cartaceo), quale modalità alternativa rispetto allo scontrino fiscale, ricevuta fiscale, documento commerciale.

Spese di istruzione non universitarie

Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730) in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8.07.2020, n. 19/E. La circolare contiene l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare.

ASPETTI GENERALI

- L'art. 1, c. 151 L. 107/2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
- La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria.

TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE

- La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
 - scuole dell'infanzia (scuole materne);
 - scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
 - scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
 - sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
- Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
- Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
- Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Spese per la mensa scolastica.

Spese per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

CASI PARTICOLARI DI SPESE AMMESSE

Spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

- Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera deve essere richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (esempio: all'agenzia di viaggio).
- Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1.01.2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1.01.2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
- La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio l'abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
- Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Oneri per contributi riscatto anni di laurea e periodi di retribuzione non coperti

Nella presente scheda è trattata la detrazione/deduzione fiscale inerente i contributi previdenziali versati con lo scopo di riscattare gli anni del corso di laurea ed i periodi retributivi non coperti (cd. "pace fiscale"), in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8.07.2020, n. 19/E. La circolare contiene l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare.

CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO

- Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto per i familiari a carico, si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1.01.2008.
- L'Inps ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti "inoccupati" per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea.
- Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata.
- Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi.
- Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili.

Limite massimo

- Non essendo previsto alcun limite massimo, **la detrazione è calcolata sull'intero importo versato.**
- Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2020 (punti da 341 a 352) con il codice 32.

Documenti da controllare e conservare

Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.
- I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.
- Sono compresi anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria.

Limite massimo

I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Documenti da controllare e conservare

Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute.

RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

- È stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30.03.2019, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.
- L'onere per il riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
- Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati.
- Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'Inps.
- Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31.12.1995; sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrano nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1.01.1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
- In tale caso se negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata.
- Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.

Principali adempimenti mese di agosto 2020 * (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 agosto	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
	Accertamento	Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Giovedì 13 agosto	Contributo a fondo perduto	Domanda - Termine entro il quale inviare la domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020.
Sabato 15 agosto	Iva ¹	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni ¹ sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Emersione rapporti di lavoro	Istanze - Termine di presentazione delle istanze per l'emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione Europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo (art. 103 D.L. 34/2020 e D.L. 16.06.2020, n. 52).
Domenica ¹ 16 agosto (segue)	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2020. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga "Coronavirus").
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2020, mediante il modello F24.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Principali adempimenti mese di agosto 2020 *(segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Domenica¹ 16 agosto</i>	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
	Inail	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2020.
<i>Lunedì 17 agosto</i>	Licenziamenti	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all'acconto 2020, devono effettuare il versamento della relativa rata. Sospensione - Fino al 17.08.2020 è sospeso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Sono sospese fino alla predetta data anche le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 46 D.L. 18/2020 - art. 80 D.L. 34/2020).
	<i>Giovedì 20 agosto</i>	Imposte dirette
Inps		Mod. Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.
Enasarco		Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
Conai		Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2020.
Iva		Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
<i>Martedì 25 agosto</i>	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<i>Domenica 30 agosto</i>	Imposta di registro¹	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Contratti a termine	Proroga - Fino al 30.08.2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (art. 93 D.L. 34/2020).
<i>Lunedì 31 agosto (segue)</i>	Imposte dirette	Mod. Redditi 2020 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.
	Iva	Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Principali adempimenti mese di agosto 2020 *

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 31 agosto	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Cartelle di pagamento	Sospensione - I termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione sono sospesi fino al 31.08.2020 (art. 154 D.L. 34/2020).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2020.
	Pignoramenti	Sospensione - Fino al 31.08.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nonché a titolo di pensione (art. 152 D.L. 34/2020).
	Permessi di soggiorno	Proroga - Fino al 31.08.2020 conservano la loro validità i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi (art. 103, cc. 2-quater e 2-quinquies D.L. 18/2020).
Protesti	Sospensione - I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 e fino al 31.08.2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio (art. 11 D.L. 23/2020).	

* Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal **1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i **premi assicurativi**/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).

Principali adempimenti mese di settembre 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Martedì 1 settembre</i>	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2020 (D.L. 132/2014).
<i>Venerdì 4 settembre</i>	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall' Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
<i>Martedì 15 settembre</i>	Imposte dirette	Mod. 730 - Termine di presentazione telematica all' Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
	Iva ¹	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni ¹ sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Sospensioni Covid-19	Ripresa - Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi dai D.L. 18/2020, 23/2020, 34/2020 in unica soluzione o mediante rateazione. A decorrere dal 16.09 riprendono anche i versamenti relativi ad avvisi bonari, somme dovute in esito ad adesioni, conciliazioni o mediazioni.
<i>Mercoledì 16 Settembre (segue)</i>	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2020. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2020. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Principali adempimenti mese di settembre 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Mercoledì 16 Settembre</i>	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2020.
Ragionieri Commercialisti	Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2020, mediante il Mod. F24.	
	Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).	
Consulenti del lavoro	ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2020. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2019.	
<i>Domenica 20 settembre</i>	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
<i>Venerdì 25 settembre</i>	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<i>Lunedì 28 settembre</i>	Iva	Ravvedimento operoso - Termine entro il quale effettuare l'invio tardivo della dichiarazione annuale Iva 2020 (entro 90 giorni dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta.
<i>Mercoledì 30 Settembre (segue)</i>	Imposte dirette	Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato (D.L. 9/2020).
		Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	Gruppo Iva	Fatture elettroniche - Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Prov. Ag. Entr. 4.05.2020).
		Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2021 (prov. Ag. Entrate 19.09.2018).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Rivalutazione terreni e partecipazioni	Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020).	
Cartelle di pagamento	Versamento - Termine di pagamento scadenti nel periodo dal 8.03 al 31.08.2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento sospesi a seguito dell'emergenza Coronavirus.	
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
	Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2020 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	

Principali adempimenti mese di settembre 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 settembre	Moratorie bancarie	Proroga - La Circolare ABI 26.06.2020, n. 1241 ha esteso al 30.09.2020 la possibilità di fruire delle moratorie per le imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19.
	5 per mille	Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

Nota ¹	<ul style="list-style-type: none">• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------	---